



**REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE AI SENSI
DEL D.LGS N. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni**

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ingiustificati incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto
- Art. 20- Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente atto il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli incentivi per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. Le risorse necessarie al pagamento del trattamento IRAP, fermo restando eventuali successive modifiche normative o diversi orientamenti giurisprudenziali sugli incentivi tecnici, vanno considerate come costo aggiuntivo e devono trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio del Comune di Treviglio, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati in qualità di direttori operativi;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua, con apposito provvedimento del Dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Il gruppo di lavoro è costituito a cura del Dirigente dell'area cui la commessa si riferisce. Nel caso in cui essa afferisca a più aree, il gruppo di lavoro è costituito sentiti i rispettivi dirigenti.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene nel primo atto di avvio dell'intervento. Nel provvedimento di nomina vengono stabiliti, in relazione a ciascuno dei suoi componenti, le funzioni assegnate, i rispettivi termini entro cui devono essere svolte e le relative percentuali assegnate. Di norma, ciascuna funzione è assegnata ad un singolo soggetto. In caso di attività particolarmente complesse e laddove il Codice dei contratti lo consenta, è possibile che più soggetti svolgano congiuntamente la medesima funzione.
4. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
5. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
6. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio del Comune, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
10. Le percentuali potranno essere riviste in sede di liquidazione, in base all'effettiva compartecipazione alla realizzazione dell'intervento.
11. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni mediante l'acquisizione da parte del soggetto interessato di apposita autocertificazione.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento, ai sensi dell'art.45 comma 4 del Codice.
2. Ai fini della liquidazione dell'incentivo entro il suddetto limite non rileva la fase di pagamento bensì la competenza. Ai fini della determinazione del parametro del trattamento economico complessivo annuo lordo, gli importi percepiti nell'anno a titolo di incentivo non saranno considerati.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house ¹
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), del presente regolamento è incrementata da:

¹ Parere ANAC n. 36/2024

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte dal personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma del presente articolo sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge funzioni tecniche.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI				
IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE € 25.000.000,00
fino a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,90%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	+ 1,70%

Le percentuali di cui sopra, si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo ed il minimo degli importi indicati (es. importo a base d'asta € 11.000.000,00: [€ 1.000.000,00 * 2%] + [€ 4.000.000,00 * 1,90%] + [€ 6.000.000,00 * 1,80%] = € 204.000,00).

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

2. La suddetta disposizione non si applica in caso di modifiche contrattuali di cui all'articolo 189 del Codice dei contratti, nonché in caso di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	15-30%
Programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10-25%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3-5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1-7%
Redazione del progetto esecutivo	1-15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1-4%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	1-8%
Predisposizione dei documenti di gara	5-10%
Direzione dei lavori	1-25%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	8-20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1-4%
Collaudo tecnico-amministrativo	1-15%
Regolare esecuzione	1-10%
Collaudo statico	1-4%
Coordinamento dei flussi informativi	1 - 3%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista, per la natura dell'intervento, l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate, nel rispetto, in ogni caso, delle percentuali massime attribuite a ciascuna funzione, indicate nella tabella di cui al comma 1.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato II.14 art. 32, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti Pubblici:

BENI E SERVIZI					Oltre 5.000.000,00
IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 2.000.000,00	% FONDO DA € 2.000.000,01 A € 3.000.000,00	% FONDO DA € 3.000.000,01 A € 5.000.000,00	
fino a € 1.000.000,00	1,50%				
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	1,50%	+ 1,25%			
da € 2.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,50%	+ 1,25%	+ 1,00%		
da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,50%	+ 1,25%	+ 1,00%	+ 0,75%	
Oltre 5.000.000,01	1,50%	+1,25%	+1%	+0,75%	+0,50%

Le percentuali di cui sopra, si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo ed il minimo degli importi indicati (es. importo a base d'asta € 11.000.000,00: [€ 1.000.000,00 * 1,5%] + [€ 1.000.000,00 * 1,25%] + [€ 1.000.000,00 * 1,00%] + [€ 2.000.000,00 * 0,75%] + [€ 6.000.000,00 * 0,50%] = € 82.500,00).

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	15-30%
Programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10-25%
Redazione del progetto (livello unico)	1-15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1-4%
Predisposizione dei documenti di gara	5-10%
Direzione dell'esecuzione	5-25%
Ufficio di direzione dell'esecuzione (direttore/i operativo/i)	8-20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2-4%
Collaudo tecnico-amministrativo	1-15%
Regolare esecuzione	1-10%
Verifica di conformità	1-4%
Coordinamento dei flussi informativi	1 - 3%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista, per la natura dell'intervento, l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate, nel rispetto, in ogni caso, delle percentuali massime attribuite a ciascuna funzione, indicate nella tabella di cui al comma 1.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione, il Dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, nel rispetto in ogni caso del limite soggettivo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il Dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del Dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal Dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario Comunale o da Dirigente di altra area, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi mediante la presentazione di una relazione scritta a firma dello stesso nel quale sia dia atto di quanto svolto e del relativo rispetto delle tempistiche, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

5. La liquidazione del compenso al Dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario Comunale o da Dirigente di altra area secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di ingiustificati incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata sottostante.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata sottostante.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata sottostante.

6. Nel caso in cui il contratto si risolva per inadempimento della stazione appaltante o del soggetto concedente, non spetta nessuno degli incentivi previsti dall'articolo 45, comma 3, del Codice dei contratti.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente, sentito il RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente, riferito a ciascun anno di competenza.

3. Ai fini della liquidazione il Dirigente, in accordo con il RUP, predispone una scheda per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con l'indicazione per ciascuna unità di personale assegnataria:

- del tipo di attività assegnata/da svolgere;
- della percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma;
- dell'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- di un prospetto riepilogativo, per ogni dipendente coinvolto, che riporti gli importi dettagliati per anno di competenza.

4. La scheda di rendicontazione è firmata dal Dirigente e dal RUP. Qualora l'incentivo spetti anche al Dirigente ai sensi dell'art. 16, la liquidazione verrà effettuata dal Segretario Generale o da altro Dirigente dell'Ente.

5. La liquidazione dell'incentivo a beneficio di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro fa seguito all'accertamento, da parte del Dirigente competente, in ordine all'effettivo e completo svolgimento di tutte le funzioni assegnate all'interessato, ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. L'importo da liquidare a ciascun componente il gruppo di lavoro è pari a quello determinato applicando le rispettive aliquote, previa decurtazione degli importi risultanti nei casi previsti dall'articolo 17, al ricorrere delle situazioni ivi indicate.

7. La liquidazione dell'incentivo può avvenire in un'unica soluzione o a fasi:

- PRIMA FASE: a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione della gara verranno liquidate:
 - a) Nella misura del 100% le prestazioni maturate in totalità fino all'aggiudicazione;
 - b) Nella misura del 50% le prestazioni in corso anche nella seconda fase (RUP e supporti al RUP);
- SECONDA FASE: a seguito della regolare esecuzione/collaudo dell'intervento, nella misura delle prestazioni rimanenti, non liquidate nella prima fase.

8. Nel caso di commesse di durata, decorrente dal momento dell'avvio della prestazione da parte dell'appaltatore o del concessionario a quello del collaudo o regolare esecuzione, superiore a 12 mesi continuativi, al termine di ciascun periodo di 12 mesi ha luogo la corresponsione dell'incentivo correlato esclusivamente alla funzione effettivamente e regolarmente svolta. Restano salve, anche con riferimento agli importi erogati in forza del periodo precedente, le disposizioni in tema di riduzione dell'incentivo. Pertanto, laddove le vicende disciplinate dai commi 1,2 e 3 dell'articolo 17 si verificano successivamente alla corresponsione degli importi di cui al presente comma, si dà corso al conguaglio degli importi dovuti con eventuale ripetizione di quanto indebitamente percepito.

Art. 19

Informazione e confronto

1. L'Ufficio Risorse Umane fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente atto, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore – coerentemente con quanto previsto dalla giurisprudenza contabile sul punto – dal primo gennaio 2025, a condizione che le somme relative agli incentivi sopra descritti siano state accantonate – nel rispetto della copertura economica – ed afferiscano a commesse bandite in vigenza della suddetta normativa del tempo.